



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo	Presidente
Natale Longo	Consigliere relatore
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Referendario

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23265** del registro di segreteria, sul conto n. 34054, **reso dall'agente contabile Pantaleone Luma-stro**, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Paolini e Gian Paolo Furriolo (con domicilio eletto presso lo studio Furriolo, in Catanzaro, via indipendenza n. 13), **per la riscossione “diritti di segreteria e rilascio carte d’identità”** presso il Comune di Crotone per l’esercizio finanziario 2015, depositato in data 24/8/2017.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;
Viste le relazioni n. 126/2022 dell’11 luglio 2022 e del 27/7/2023 del Magistrato relatore;
Vista le memorie dell’agente contabile, depositate in data 18/10/2022 e 1 agosto 2023;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8 novembre 2023, il sostituto procuratore generale dott. Fernando Gallone e l’avvocato Gian Paolo Furriolo per l’agente contabile, che concludevano come da verbale di udienza.

F A T T O

In data 24/8/2017, è stato depositato presso questa Sezione giurisdizionale il **conto giudiziale** n. n. 34054, reso dall'agente contabile Pantaleone Lumastro per la riscossione “diritti di segreteria e rilascio carte d’identità” presso il Comune di Crotone per l’esercizio finanziario 2015.

In sede di **istruttoria**, il magistrato relatore sul conto, all’esito di un primo esame della documentazione acquisita, ha rilevato i seguenti rilievi sulla gestione:

<< - sebbene il conto giudiziale sia stato reso per tutto l’esercizio finanziario dallo stesso Lumastro, egli risulta ufficialmente nominato agente contabile presso il servizio anagrafe e stato civile con la deliberazione della giunta comunale n. 239 dell’11/9/2015. Inoltre, nella nota prot. n. 24840 dell’8/4/2022 a firma congiunta dell’agente contabile e del responsabile dei servizi demografici, si attesta che “...l’incarico di agente contabile ha avuto inizio il 9 settembre 2015...”. Ancora, nel verbale di verifica trimestrale di cassa n. 33.bis del 16.7.2015, risulta essere agente contabile il sig. Benedetto Vincenzo mentre nei due successivi verbali di verifica trimestrali di cassa, risulta essere agente contabile il sig. Lumastro;

- la determinazione dirigenziale n. 668 del 15/4/2016 ad oggetto “parificazione dei conti degli agenti contabili interni” non era firmata;

- non erano presenti ricevute di riscossioni (blocchetti) “...in

	quanto non utilizzati... vi è il solo giornale di cassa dove sono	
	registrati gli incassi dei diritti di segreteria...”;	
	• mancavano le ricevute dei versamenti, quietanzate dal teso-	
	riere dell’ente; agli atti vi erano le reversali di incasso che, so-	
	stanzialmente, rappresentano un ordine ad incassare “...il teso-	
	riere riscuoterà...”>>.	
	Conseguentemente, il magistrato relatore sul conto ha	
	provveduto a richiedere, con due note successive. la trasmis-	
	sione di ulteriore documentazione , cui l’Ente ha assicurato	
	riscontro con nota prot. n. 29/4/2022 e con nota prot. n. 41546	
	del 28/5/2022.	
	In particolare, nelle suddette note di riscontro dell’Ente si ripor-	
	tano le seguenti evidenze:	
	- con dichiarazione a firma congiunta del Dirigente settore 2, del	
	Dirigente settore 3 e dell’agente contabile è stato affermato te-	
	stualmente quanto segue: “...il servizio di agente contabile del	
	servizio anagrafe e stato civile è stato svolto dal 01.01.2015 al	
	08.09.2015 dal Sig. Benedetto Vincenzo nominato con delibera-	
	zione di Giunta comunale n. 100 del 25/03/2010 e successiva-	
	mente con deliberazione di Giunta comunale n. 239 del	
	11/09/2015 è stato nominato ufficialmente agente contabile il	
	Sig. Lumastro Pantaleone”;	
	- L’ente ha rappresentato, in entrambe le note, l’impossibilità a	
	reperire le ricevute di versamento in tesoreria con la firma di	
	quietanza del cassiere della banca, di essere ancora in attesa	
	3	

	dal tesoriere dei richiesti estratti conto corrente bancario affe-	
	renti alla gestione_ed ha allegato una dichiarazione del sig. Lu-	
	mastro in cui testualmente viene dichiarato "...di essere impos-	
	sibilitato a reperire le ricevute dei versamenti eseguiti in tesore-	
	ria dei diritti riscossi in quanto era consuetudine consegnare le	
	somme da versare presso gli uffici del settore finanziario. Si pre-	
	cisa che non vi è mai stata nessuna autorizzazione da parte	
	dell'ente al fine di recarsi presso la tesoreria e versare le somme	
	relative ai diritti riscossi".	
	A seguito dell'esame del complesso della documentazione	
	acquisita, con la relazione n. 126/2022 il magistrato relatore	
	sul conto ha rappresentato che:	
	- il giornale di cassa, redatto mensilmente, annota l'importo dei	
	diritti di segreteria riscossi giornalmente, il totale del mese, gli	
	estremi delle reversali con cui periodicamente vengono effettuati	
	i versamenti in tesoreria ed il saldo finale mensile;	
	- eseguita la somma di tutti i singoli importi che risultano ri-	
	scossi quotidianamente, con l'impiego di un foglio di calcolo ex-	
	cel, il totale delle riscossioni ammonta ad € 55.197,55 e con-	
	corda con quanto rendicontato nel conto giudiziale;	
	- analogamente, è stata eseguita la somma degli importi versati	
	in tesoreria risultanti dalle reversali prodotte e si è accertato che	
	la somma versata ammonterebbe ad € 55.197,55;	
	si è dunque riscontrato, dalla documentazione acquisita, che le	
	riscossioni ammontano ad € 55.197,55 e, atteso che la somma	
	4	

	versata ammonterebbe ad € 55.197,55, il totale riscosso astrat-	
	tamente risulterebbe versato per intero nelle casse comunali.	
	Tuttavia, il Magistrato ha rilevato che la documentazione pro-	
	dotta dall'agente contabile a prova dei versamenti effettuati in	
	tesoreria delle somme riscosse, consiste sostanzialmente in un	
	ordine di riscossione dato al tesoriere "...il tesoriere Banca Ca-	
	rime spa riscuoterà dai sottoindicati per..." e come tale non ri-	
	porta alcun dato concreto dell'effettivo accredito delle	
	somme (esempio firma di quietanza, data di accredito, data di	
	valuta); in proposito, con ulteriore nota n. 0050764 del 1.7.2022	
	l'Ente ha fatto presente che "...non è possibile reperire quanto	
	richiesto a seguito della limitazione nella consultazione a partire	
	dell'anno 2019 del portale enti...inoltre, a seguito di fusione tra	
	istituti bancari..., anche il tesoriere è impossibilitato a fornire	
	copia della documentazione richiesta".	
	Il magistrato relatore sul conto ha quindi formulato le seguenti	
	conclusioni:	
	a) Premesso che è stato depositato un unico conto relativo alla	
	gestione <i>sub iudice</i> per l'esercizio 2015 pur a fronte della riferita	
	successione, in corso di esercizio, dell'agente contabile Panta-	
	leone Lumastro al precedente agente Benedetto Vincenzo, deve	
	ritenersi che il Lumastro abbia validamente reso il conto per	
	l'intera gestione, considerato che non v'è stato un formale pas-	
	saggio di consegne tra i due contabili e che dunque si è verificata	
	una ipotesi di c.d. "confusione contabile";	
	5	

	b) Permangono invece delle criticità non superabili con riferimento alla documentazione prodotta (per riferita impossibilità di compiuta acquisizione) a prova dei versamenti in tesoreria, ovvero un mero ordine di riscossione, che non riporta alcun dato concreto dell'effettivo accreditamento delle somme (firma di quietanza, data di accredito, data di valuta).	
	Conseguentemente il magistrato relatore sul conto, ritenuto che il conto non possa essere dichiarato regolare e che (sebbene il totale incassato astrattamente coincida con il totale versato) la carenza di prova degli accrediti comporti un ammanco tecnicamente pari all'intero valore del conto (€ 55.197,55), ha richiesto al Presidente di questa Sezione di fissare l'udienza di trattazione del giudizio al fine di sottoporre al collegio l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.	
	Con memoria in atti al 18/10/2022, l'agente contabile, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Paolini e Gian Paolo Furriolo, ha rappresentato che il Comune, a seguito delle richieste istruttorie del Magistrato relatore sul conto, ha presentato istanza di accesso agli atti ex art.119 T.U.B. al tesoriere, il quale ha fornito copia contabile del bollettario relativo al conto corrente del Comune di Crotone relativo agli anni 2015 e 2016.	
	La difesa, dopo aver richiamato le disposizioni del Tuel (art. 226 del d. lgs. n. 267/2000) che impongono al tesoriere di presentare all'Ente locale il proprio conto con allegati gli ordinativi di riscossione e di pagamento e le relative quietanze (anche in	
	6	

	forma informatica), ha allegato copia contabile informatica del	
	bollettario, sostenendo che detta documentazione comproverrebbe l'avvenuto integrale ed effettivo incasso del tesoriere delle	
	somme versate dall'agente contabile, come ritenuto da una relazione di un perito contabile, anch'essa versata in atti.	
	La difesa ha quindi concluso chiedendo di "dichiarare inammissibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda proposta dalla Procura attrice" e per l'effetto di "mandare assolto il sig. Lumastro da qualsiasi addebito", con ogni conseguenziale	
	statuizione in ordine alle spese del giudizio.	
	All'esito dell'udienza del 8 novembre 2022, con ordinanza n. 6/2023 , il Collegio ha constatato che a comprova del riferito	
	riversamento in tesoreria dell'importo di euro 55.197,55 l'agente contabile aveva prodotto soltanto un ordine di riscossione dato	
	al tesoriere "...il tesoriere Banca Carime spa riscuoterà dai sottoindicati per..." non riportante alcun dato concreto dell'effettivo	
	accredito delle somme (ad esempio, firma di quietanza, data di accredito, data di valuta); quindi, considerato che dall'allegato n. 7 "Stampa bollettario sintetico", peraltro non sottoscritto dal tesoriere, non sembrava, prima facie, emergere la	
	puntuale quadratura con il conto giudiziale (rispettivamente euro 55.197,55 ed euro 55.140, 79), ha disposto accertamenti	
	diretti, a mezzo della Guardia di Finanza, presso il Tesoriere, al fine di acquisire le reversali di incasso (documentazione comprovante l'effettivo riversamento) inerenti alla gestione sub iudice,	
	7	

	restituendo gli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell'istruttoria.	
	In data 13 aprile 2023, la Guardia di Finanza ha depositato la documentazione acquisita relativamente all'esercizio 2015, ovvero:	
	1. n. 2 verbali redatti dalla Guardia di finanza per le operazioni compiute in esecuzione dell'ordinanza n. 6/2023 in data 15.3.2023 e 12.4.2023 presso il Comune di Crotone;	
	2. nota prot. n. 22674 del 20.3.2023 del Comune di Crotone indirizzata al tesoriere con la quale l'ente chiede al tesoriere l'invio della documentazione esplicitata nell'ordinanza 6/2023;	
	3. comunicazione di fusione della UBI Banca nel gruppo Intesa San Paolo;	
	4. pec del tesoriere indirizzata al Comune di Crotone e protocollata al n. 28086 del 5.4.2023, in cui il tesoriere in riscontro alla richiesta dell'ente, ha rappresentato che "...le reversali d'incasso quietanzate dal tesoriere non sono in nostro possesso in quanto la gestione del vostro ente era effettuata tramite ordinativo informatico e i relativi esiti messi a vostra disposizione online o, se da voi richiesto, forniti tramite CD...segnaliamo che le stesse risultano già richieste e fornite all'ente tramite invio del bollettario firmato digitalmente...Vi evidenziamo che nella documentazione originariamente fornita era presente la firma digitale della Banca. Riteniamo che l'Ente nel risalvare il file inavvertitamente l'abbia eliminata (vd. file allegati). Segnaliamo che nei	
	8	

	prospetti riassuntivi (bollettari) non viene mai indicato il numero della quietanza; trattandosi di incassi e non di pagamenti	
	il numero che identifica l'incasso è il numero di bolletta presente	
	nei bollettari”. Il tesoriere ha quindi inviato in allegato la stampa	
	del bollettario 2015 e bollettario 2016, firmati digitalmente dal	
	cassiere dell’Istituto bancario.	
	Con relazione conclusiva n. 126/2022-2 del	
	27/7/2023 , il magistrato istruttore ha rassegnato le seguenti	
	conclusioni:	
	<i><<• sebbene le reversali d’incasso quietanzate dal tesoriere non</i>	
	<i>siano state inviate, sono stati trasmessi i bollettari firmati digital-</i>	
	<i>mente dal cassiere dell’Istituto bancario relativi all’anno 2015 e</i>	
	<i>2016;</i>	
	<i>• si è accertato che in essi sono riportati, per tutte le reversali</i>	
	<i>d’incasso emesse, il numero della reversale di riferimento, il nu-</i>	
	<i>mero della bolletta di riscossione, la data di riscossione, l’importo</i>	
	<i>riscosso, il soggetto versante e la causale, attestando quindi l’av-</i>	
	<i>venuto accredito della somma riscossa per diritti di segre-</i>	
	<i>teria e versata nelle casse comunali.</i>	
	<i>Pertanto, a conclusione dell’ampia fase istruttoria, questo Magi-</i>	
	<i>strato ritiene che:</i>	
	<i>- non constando agli atti un formale passaggio di consegne, il</i>	
	<i>conto sia stato validamente reso per l’intero esercizio dall’agente</i>	
	<i>contabile Lumastro, essendosi verificato il fenomeno della cd.</i>	
	<i>confusione delle gestioni nei confronti del suo predecessore,</i>	
	9	

	Benedetto Vincenzo	
	- la documentazione prodotta a prova dei versamenti in tesoreria	
	(stampa bollettario sintetico firmato digitalmente dall'Istituto cas-	
	siere) possa ritenersi adeguata a dimostrare l'effettivo accredita-	
	mento di tutta la somma riscossa e versata;	
	- il conto possa definirsi "regolare" in quanto l'effettivo accredita-	
	mento della somma nelle casse dell'ente appare fornito di	
	prova>>.	
	All' udienza del giorno 8 novembre 2023 , la difesa	
	dell'Agente contabile ha insistito per la dichiarazione di regola-	
	rità e il discarico, conclusioni sostanzialmente fatte proprie an-	
	che dal PM.	
	DIRITTO	
	[1] Avuto riguardo al complesso delle risultanze in atti, in merito	
	alla legittimazione passiva al giudizio di conto si osserva che,	
	nonostante l'agente contabile convenuto abbia presentato il	
	conto con riguardo all'intero esercizio finanziario in esame,	
	l'Ente, con nota congiunta del Dirigente settore 2, del Dirigente	
	settore 3 e dell'agente contabile, ha affermato quanto segue:	
	"...il servizio di agente contabile del servizio anagrafe e sta-to	
	civile è stato svolto dal 01.01.2015 al 08.09.2015 dal Sig. Bene-	
	detto Vincenzo nominato con deliberazione di Giunta comunale	
	n. 100 del 25/03/2010 e successivamente con deliberazione di	
	Giunta comunale n. 239 del 11/09/2015 è stato nominato uffi-	
	cialmente agente contabile il Sig. Lumastro Pantaleone".	
	10	

	In materia, occorre richiamare le vigenti norme di contabilità	
	generale dello Stato, espressione di principi di carattere gene-	
	rale, con particolare riguardo per gli artt. 181, co. 3, e 182 del	
	Regolamento (approvato con R.D. n. 827/1924) di contabilità	
	generale dello Stato, applicabili di per sé a tutte le ipotesi di ge-	
	stione e di maneggio di beni e valori di cui si hanno obblighi di	
	custodia.	
	Dette disposizioni prevedono: “Al principio della gestione devono	
	essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la	
	seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume”	
	(art. 181, co. 3); “All'atto dell'assunzione in funzioni di agente	
	contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di	
	tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri	
	oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che pas-	
	sano a quello subentrante. Siffatte operazioni compionsi dai	
	funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di ciascuna	
	amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne,	
	ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di	
	quello che cessa o del suo legale rappresentante. Le operazioni	
	anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile	
	qualsiasi, devono ai sensi del precedente articolo 181, risultare	
	da analoghi processi verbali compilati nelle forme prescritte dai	
	regolamenti speciali di ciascuna amministrazione e sottoscritti	
	da tutti gli intervenuti” (art. 182).	
	In buona sostanza, dette disposizioni prevedono che, quando	
	11	

	nel corso di una gestione si determina un avvicendamento tra	
	un agente contabile cessante e un agente contabile subentrante,	
	si debba procedere ad un formale passaggio di consegne così da	
	perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun	
	agente e da consentire la corretta imputazione di eventuali am-	
	manchi e irregolarità.	
	Ove detto passaggio di consegne non vi sia stato, la consolidata	
	giurisprudenza di questa Corte (Cfr. SS.RR., sent. n. 657/1990	
	e Sez. giur. II Centr. App., sent. n. 557/2014 e n. 710/2014) ha	
	affermato la responsabilità contabile solidale dei due agenti con-	
	tabili per cui alla gestione di diritto del precedente agente con-	
	tabile si affianca quella del successore, determinandosi una	
	confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale	
	comunque entrambi rispondono degli eventuali deterioramenti	
	o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento	
	storico in cui il danno si sia provocato (Cfr. C. conti, Sez. giur.	
	Molise, sent n. 12/2020).	
	Il Collegio, quindi, ravvisa nella fattispecie di cui è giudizio una	
	confusione delle gestioni contabili dei due agenti, che avrebbero	
	dovuto depositare conti separati <i>ratione temporis</i> , previa effet-	
	tuazione di passaggio di consegne.	
	D'altra parte, la riscontrata confusione contabile rende neces-	
	saria la rendicontazione giudiziale dell'intero esercizio (anche)	
	da parte dell'agente contabile convenuto, così come in atti ri-	
	scontrato.	
	12	

	[2] Nel merito e quanto all'ammancio originariamente conte-	
	stato, la documentazione depositata a seguito della riferita ordi-	
	nanza istruttoria consente di ritenere sostanzialmente dimo-	
	strato l'effettivo accreditamento del complesso delle somme in	
	questione.	
	Infatti, a seguito della riferita ordinanza istruttoria, sono stati	
	trasmessi ex art. 226 Tuel (nel testo modificato dal d. lgs. n.	
	118/2011 e ss. mm., che ha consentito, con decorrenza	
	dall'esercizio finanziario 2015, la produzione di documenti in-	
	formatici contenenti gli estremi di ordinativi di riscossione e di	
	pagamento) i bollettari firmati digitalmente dal cassiere dell'Isti-	
	tuto bancario relativi agli anni 2015 e 2016, nei quali sono ri-	
	portati, per tutte le reversali d'incasso emesse, il numero della	
	reversale di riferimento, il numero della bolletta di riscossione,	
	la data di riscossione, l'importo riscosso, il soggetto versante e	
	la causale, attestando quindi l'avvenuto accreditamento della	
	somma riscossa per diritti di segreteria e versata nelle casse co-	
	munali.	
	Il conto deve dunque ritenersi regolare, con conseguente disca-	
	rico dell'agente contabile.	
	[3] Quanto alle spese processuali , pur a fronte della regolarità	
	del conto, se ne dispone la compensazione, avuto riguardo alla	
	produzione, solo in corso di giudizio e a seguito di intervento	
	della Guardia di Finanza, della documentazione informatica fir-	
	mata digitalmente comprovante gli incassi.	
	13	

